

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **13/1963** (ECLI:IT:COST:1963:13)

Giudizio: **GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI**

Presidente: **AMBROSINI** - Redattore: - Relatore: **FRAGALI**

Camera di Consiglio del **05/03/1963**; Decisione del **05/03/1963**

Deposito del **16/03/1963**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **1731**

Atti decisi:

N. 13

ORDINANZA 5 MARZO 1963

Deposito in cancelleria: 16 marzo 1963.

Pres. AMBROSINI - Rel. FRAGALI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso notificato il 7 settembre 1962, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 14 successivo ed iscritto al n. 9 del Registro ricorsi 1962, per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione

siciliana, sorto a seguito del decreto del Presidente della Regione siciliana 8 giugno 1962, n. 1, concernente "Determinazione delle categorie di stabilimenti industriali ammessi a fruire di benefici fiscali".

Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del Giudice Michele Fragali;

Ritenuto che, con il ricorso di cui in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei Ministri promuoveva conflitto di attribuzione contro il Presidente della Regione siciliana, in relazione al D.P. Reg. sic. 8 giugno 1962, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 10 luglio 1962, avente per oggetto "Determinazione delle categorie di stabilimenti industriali ammessi a fruire di benefici fiscali" per violazione degli artt. 1 e 7 della legge regionale siciliana 7 dicembre 1953, n. 61, degli artt. 20 e 36 dello Statuto della Regione siciliana in relazione all'art. 23 della Costituzione;

che il Presidente della Regione siciliana non si è costituito in giudizio;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri, con atto 9 novembre 1962, accettato il 15 novembre 1962 dal Presidente della Regione siciliana e depositato nella cancelleria della Corte il 21 novembre 1962, ha rinunciato al ricorso; Considerato che il processo deve dichiararsi estinto;

Visto l'art. 27, ultimo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.